Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 febbraio 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
in ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 15 febbraio 1959 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 26 gennaio 1959 dal Gabinetto presieduto dall'on. dott. prof. Amintore Fanfani ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto in data 15 febbraio 1959, il Presidente della Repubblica, avendo l'on. avv. prof. Antonio Segni, Deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli il 6 febbraio 1959, ha nominato l'on. Segni Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Con altro decreto, nella stessa data del 15 febbraio 1959, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. avv. Umberto Tupini, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. prof. Giorgio Bo, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. Giulio Pastore, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. prof. Giuseppe Bettiol, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. prof. Giuseppe Pella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. dott. prof. Guido Gonella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

l'on. avv. Fernando Tambroni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il bilancio e *ad interim* per il tesoro;

l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le finanze;

l'on. dott. Giulio Andreotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la difesa;

l'on. dott. prof. Giuseppe Medici, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'on. dott. prof. Giuseppe Togni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'on. prof. Mariano Rumor, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

l'on. avv. Armando Angelini, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

l'on. avv. Giuseppe Spataro, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

l'on. dott. Benigno Zaccagnini, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. prof. Rinaldo Del Bo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero;

l'on. avv. Angelo Raffaele Jervolino, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

l'on. dott. Mario Ferrari Aggradi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le partecipazioni statali;

l'on. avv. prof. Camillo Giardina, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la sanità.

Con decreto, poi, in data 17 febbraio 1959, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. avv. Carlo Russo, Deputato al Parlamento e con altro decreto in data 19 febbraio 1959, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli onorevoli avv. Alfredo Amatucci, Deputato al Parlamento, prof. Domenico Magrì, Deputato al Parlamento e dottore Crescenzo Mazza, Deputato al Parlamento;

gli Affari Esteri, gli onorevoli dott. Carmine De Martino, Deputato al Parlamento e avv. prof. Alberto Folchi, Deputato al Parlamento;

l'Interno, gli onorevoli avv. Guido Bisori, Senatore della Repubblica, e dott. Oscar Luigi Scalfaro, Deputato al Parlamento;

la Grazia e la Giustizia, l'on. avv. Lorenzo Spallino, Senatore della Repubblica;

il Bilancio, l'on. ing. Angelo De Luca, Senatore della Repubblica;

le Finanze, gli onorevoli avv. Giacomo Piola, Senatore della Repubblica, e dott. Athos Valsecchi, Deputato al Parlamento;

il Tesoro, gli onorevoli avv. Alfonso De Giovine, Senatore della Repubblica, avv. Antonio Maxia, Deputato al Parlamento, avv. Guglielmo Schiratti, Deputato al Parlamento, e avv. prof. Alfonso Tesauro, Deputato al Parlamento;

la Difesa, gli onorevoli avv. Giovanni Bovetti, Deputato al Parlamento, prof. Italo Giulio Caiati, Deputato al Parlamento, e dott. prof. Edoardo Martino, Deputato al Parlamento;

la Pubblica Istruzione, gli onorevoli dott. Angelo Di Rocco, Senatore della Repubblica, e dott. prof. Giovanni Battista Scaglia, Deputato al Parlamento;

i Lavori Pubblici, gli onorevoli dott. prof. Antonio Pecoraro, Senatore della Repubblica, e avv. Tommaso Spasari, Senatore della Repubblica;

l'Agricoltura e le Foreste, gli onorevoli avv. Salvatore Mannironi, Deputato al Parlamento, e avv. Giacomo Sedati, Deputato al Parlamento;

i Trasporti, gli onorevoli dott. Augusto Cesare Fanelli, Deputato al Parlamento, e ing. Giuseppe Garlato, Senatore della Repubblica;

le Poste e le Telecomunicazioni, gli onorevoli avv. Dario Antoniozzi, Deputato al Parlamento, e dottore Antonio Romano, Senatore della Repubblica;

l'Industria ed il Commercio, gli onorevoli avv. Eugenio Gatto, Deputato al Parlamento, e Filippo Micheli, Deputato al Parlamento;

il Lavoro e la Previdenza sociale, gli onorevoli dott. Angela Gotelli, Deputato al Parlamento, dott. Ferdinando Storchi, Deputato al Parlamento, e Amos Zanibelli, Deputato al Parlamento;

il Commercio con l'Estero, l'on. dott. Giovanni Spagnolli, Senatore della Repubblica;

la Marina Mercantile, l'on. dott. Francesco Turnaturi, Deputato al Parlamento;

le Partecipazioni Statali, l'on. dott. Fiorentino Sullo, Deputato al Parlamento;

la Sanità, l'on. prof. dott. Beniamino Gaetano De Maria, Deputato al Parlamento.

Con altro decreto, in data 23 febbraio 1959, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dagli onorevoli Amos Zanibelli e dott. Fiorentino Sullo, rispettivamente dalla carica di Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per le partecipazioni statali.

Infine, con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 febbraio 1959, l'on. ing. Giuseppe Garlato, Senatore della Repubblica, è cessato dalla carica di Sottosegretario di Stato per i trasporti ed è stato nominato Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali; l'on. ing. Domenico Colasanto, Deputato al Parlamento, e stato nominato Sottosegretario di Stato per i trasporti.

(1126)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 febbraio 1959, n. 48.

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore della Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958 59, da lire 3 milioni a lire 26 milioni.

Art. 2.

Al maggior onere annuo di lire 23 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1958 59, a carico degli stanziamenti del capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 2 febbraio 1959

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 febbraio 1959, n. 49.

Estensione della indennità di cui all'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ai sottufficiali dei carabinieri cessati, a suo tempo, dal servizio per riduzione degli organici o per soppressione del ruolo territoriale d'Arma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità speciale di cui all'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, compete, con le modalità e con la decorrenza indicate nell'art. 84 della stessa legge, anche ai sottufficiali dei carabinieri cessati dal servizio per riduzione degli organici, ai sensi del regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, o per effetto della soppressione del ruolo territoriale dell'Arma, disposta con il regio decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6.

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 90 milioni, derivante nell'esercizio finanziario 1958-59 dalla attuazione della presente legge, sarà provveduto a carico del capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1959

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1959, n. 50.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vincenzo, in frazione Cerello del comune di Corbetta (Milano).

N. 50. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 15 ottobre 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Vincenzo, in frazione Cerello del comune di Corbetta (Milano), e viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n* 100 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1959, n. 51.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Monteprato del comune di Nimis (Udine).

N. 51 Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 15 ottobre 1957, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 1° settembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, in frazione Monteprato del comune di Nimis (Udine).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n* 102 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1959, n. 52.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire, in frazione Lonca del comune di Codroipo (Udine).

N. 52. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 27 febbraio 1957, integrato con due prospetti del 22 e 27 febbraio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire, in frazione Lonca del comune di Codroipo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n* 103 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1959, n. 53.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale denominata « Unione Carmelitana Teresiana », con sede in località Madonnina del comune di Capannori (Lucca).

N. 53. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale denominata « Unione Carmelitana Teresiana », con sede in località Madonnina del comune di Capannori (Lucca), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n* 108 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1959, n. 54.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Ignazio di Loyola, nella città di Padova.

N. 54. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 31 luglio 1957, integrato con dichiarazione del 7 luglio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Ignazio di Loyola, nella città di Padova, e viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1959
Atti del Governo, registro n 116, *foglio n.* 90 — RELLEVA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 26 gennaio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Edwin C. Pancoast, Console degli Stati Uniti d'America a Trieste

(991)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati due marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Novarese Vario, già esercente in Valenza Po, via Galimberti n 3

Si comunica altresì che la signora Novarese Lia in Malvezzi, ha dichiarato ai sensi dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, nella sua qualità di unica erede del titolare della predetta ditta, lo smarrimento di un marchio

Tali marchi erano contrassegnati col n 217 AL

(745)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 20 novembre 1958 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità	Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale di liquidazione interessi	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.		Ammontare indennità arrotondato (Capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (Capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
		Data	N.	Data	N.	Data	in data 20-11-1958 N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	Ente Puglia e Lucania													
1	BRAMANTE Giuseppe fu Michele	19-11-52	2264	14- 9-54	281	7-12-54	5127/3031	24- 1-59	2	185	7.895 000	480.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	CAGGIANO Giustino fu Michele	19-11-52	2267	27- 3-56	129	26- 5-56	5128/3032	24- 1-59	2	186	905 000	105.000	Id. Id.	Id.
3	CARAFA Antonio di Matteo .	19-11-52	2276	14- 9-54	287	15-12-52	5129/3033	24- 1-59	2	187	1.630 000	70 000	Id. Id.	Id.
4	MILANI Luigi fu Carlo . .	19-11-52	2307	23- 3-54	134	14- 6-54	5130/3034	24- 1-59	2	188	910 000	30 000	Id Id.	Id.
5	MONACO Mario fu Francesco Paolo	19-11-52	2309	4-12-54	75	1- 4-55	5131/3035	24- 1-59	2	189	1.340.000	115.000	Id. Id.	Id.
6	PALESCANDOLO Luigi fu Gennaro	19-11-52	2315	16-10-54	16	21- 1-55	5132/3036	24- 1-59	2	190	1.920 000	100.000	Id. Id.	Id.
7	PALESCANDOLO Luigi fu Gennaro	19-11-52	2316	26- 4-54	187	17- 8-54	5133/3037	24- 1-59	2	191	545 000	35.000	Id. Id.	Id.
8	PALIERI Anna fu Egidio . .	19-11-52	2317	29- 5-54	200	1- 8-54	5134/3038	24- 1-59	2	192	1 335 000	80 000	Id. Id.	Id.
9	PANSA Chiara fu Giovanni . .	19-11-52	2318	2- 3-54	122	29- 5-54	5135/3039	24- 1-59	2	193	565 000	20 000	Id. Id.	Id.
10	PARLATO Giovanna fu Michele	19-11-52	2323	2- 1-56	78	31- 3-56	5136/3040	24- 1-59	2	194	15 670.000	2.155.000	Id. Id.	Id.
11	PARLATO Luigi fu Michele . .	19-11-52	2325	2- 1-56	78	31- 3-56	5137/3041	24- 1-59	2	195	11.640.000	1.590.000	Id. Id.	Id.
12	PARLATO Mario fu Michele .	19-11-52	2326	29- 5-54	197	28- 8-54	5138/3042	24- 1-59	2	196	9 820 000	920.000	Id. Id.	Id.
13	PARLATO Vincenzo fu Michele	19-11-52	2327	29- 5-54	197	28- 8-54	5139/3043	24- 1-59	2	197	3.760.000	415.000	Id. Id.	Id.
14	PARLATO Vincenzo fu Michele	19-11-52	2328	29- 5-54	197	28- 8-54	5140/3044	24- 1-59	2	198	7.735.000	865.000	Id. Id.	Id.
15	PASSANTE Amerigo fu Luigi	19-11-52	2329	14- 9-54	286	15-12-54	5141/3045	24- 1-59	2	199	1.350 000	80.000	Id. Id.	Id.
16	PASTORE Anna fu Alessandro	19-11-52	2330	27- 3-56	129	26- 5-56	5142/3046	24- 1-59	2	200	485.000	55.000	Id. Id.	Id.
17	PEDONE Rosalba fu Luigi . .	19-11-52	2333	14- 9-54	286	15-12-54	5143/3047	24- 1-59	2	204	1.165.000	70.000	Id. Id.	Id.
18	PERSONE' Giuseppina di Pasquale	19-11-52	2338	31- 7-54	253	31-11-54	5144/3048	24- 1-59	2	201	1.360.000	80.000	Id. Id.	Id.
19	PETITO Vincenzo di Francesco	19-11-52	2340	7- 5-54	178	6- 8-54	5145/3049	24- 1-59	2	202	1 860.000	110.000	Id. Id.	Id.
20	STATELLA Giovanni-Battista e Lucia fu Luigi	19-11-52	2236	4-12-54	75	1- 4-55	5146/3050	24- 1-59	2	203	375 000	25.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 7 febbraio 1959

Visto, p il Ministro SCARANTINO

(783)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott Antonio Ruberti, nato a Quistello (Mantova) il 23 dicembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dal l'Università di Bologna in data 31 luglio 1943, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1942-43

Se ne da notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(939)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

Il dott Antonio Forte, nato a Salerno il 18 febbraio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma

(940)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titolo provvisorio di buono del Tesoro novennale 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*). Avviso n 34.

In applicazione dell'art 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n 8, dell art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n 298, e stato denunciato lo smarrimento del seguente titolo provvisorio al portatore del buono del Tesoro novennale 5 % - 1968

n 99679 di nominali L 20 000 (numerazione valevole per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo dal 07/9398713 al 07/9398716) rilasciato dalla sezione di Tesoreria provinciale di Roma e denunciato smarrito da Trombetta Ernesta vedova Chiurazzi, nata a Roma il 1º luglio 1889, ed ivi domiciliata in via Fornovo n 3

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione, del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sara consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello smarrito.

Roma, addì 11 febbraio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 45

Corso dei cambi del 24 febbraio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,53	620,60	620,55	620,60	620,60	620,70	620,60	620,60
$ Can.	636,45	637 —	636 —	636,75	636,10	636,50	637,05	636,15	636,25	637 —
Fr Sv.	143,85	143,85	143,83	143,85	143.80	143,85	143,85	143,85	143,84	143,83
Kr D.	89,98	89,97	89,95	89.98	89,95	89,98	89,98	89,80	89,98	89,95
Kr. N	87.03	87,02	87,03	87,01	87,05	87,04	87,015	87,03	87,04	87 —
Kr Sv.	119,98	119,96	119,93	119,965	119,925	119,99	119,98	119,95	120 —	120 —
Fol	164,40	164,38	164,38	164,385	164,35	164,41	164,40	164,40	164,41	164,40
Fr. B.	12,40	12,415	12,415	12,375	12,4025	12,40	12,415	12,42	12,40	12,41
Fr. Fr.	126,59	126,57	126,62	126,59	126,55	126,60	126,58	126,60	126,59	126,60
Lst	1743,90	1743,65	1743,375	1743,70	1743 —	1743,77	1743,625	1743,70	1743,80	1743,50
Dm occ.	148,49	148,49	148,50	148,50	148,45	148,50	148,505	148,50	148,50	148,50
Scell. Aust.	23,94	23,94	23,95	23,94625	23,90	23,95	23,945	23,947	23,94	23,95

Media dei titoli del 24 febbraio 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	70,275
Id. 3,50 % 1902	69,85
Id. 5 % 1935	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	86,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,675
Id. 5 % 1936	99,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,80

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	104,80
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	102,05
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	101,025
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	100,125
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	100 —
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	99,975
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	99,90
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	99,95
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZONDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	636,90
1 Franco svizzero	143.85
1 Corona danese	89,98
1 Corona norvegese	87,012
1 Corona svedese	119,972
1 Fiorino olandese	164,392
1 Franco belga	12,414
100 Franchi francesi	126,585
1 Lira sterlina	1743,662
1 Marco germanico	148,502
1 Scellino austriaco	23,946

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a quarantacinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore della agricoltura, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, concernenti il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e relative norme di esecuzione;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura in relazione alle esigenze di servizio;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma terzo, del precitato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantacinque posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, di cui venti sono riservati, — a' sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 — al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

I posti riservati che non venissero coperti da concorrenti a tali posti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 27, lettera *d*) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande pervenute per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

I dipendenti statali non di ruolo o dei ruoli aggiunti indicheranno anche l'Amministrazione e la qualifica o la categoria di appartenenza;

3) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

4) il titolo di studio posseduto;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli asssitenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è 45 anni.

Si prescinde dal limite di età per il personale non di ruolo che concorre ai posti riservati.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva sara stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art 6

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formera la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parita di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria)

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare le metà dei posti messi a concorso Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti

Art 7

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono la prescritta dichiarazione della competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione

b) i mutilati e gli invalidi per servizio il mod 69 *ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto l invalidita oppure il decreto di concessione della pensione

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti o la voce dell'invalidita da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L 100, rilasciata dalle competenti autorita militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso

Per i combattenti ed assimilati dell ultima guerra la dichiarazione integrativa dovra essere di data posteriore al 21 marzo 1948,

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi apposito certificato in carta bollata da L 100 rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell art 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n 212,

e) i cittadini reduci dalla deportazione apposita attestazione in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza,

f) i profughi una attestazione in bollo da L 100 del Prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualita di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate. un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L 100,

h) gli orfani dei caduti per servizio. un certificato in bollo da L 100 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio· un certificato in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore,

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra· l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'Agricoltura e foreste e quelli che prestino lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L 100 dall Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonche i vedovi con prole· lo stato di famiglia in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art 8

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarita del procedimento, sara approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell accertamento dei requisiti per l'ammissione all impiego.

La graduatora dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative

Art 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti·

1 Estratto dell'atto di nascita in bollo da L 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto e stato trascritto

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art 7, qualora non li abbiano gia trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico, i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L 100

I candidati gia colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorita israelitica

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

2 Diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da notaio, su carta bollata da L 200 Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la

presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva. I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certficato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco o se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto, in bollo da L. 100.

7. Certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo allo impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato medico e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60 che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati o l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 10

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1958

Il Ministro FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1959
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 23. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

1. Agronomia e coltivazioni erbacee e arboree.
2. Economia e politica agraria, estimo rurale.
3. Zootecnia.

Prova orale

1. Le materie delle prove scritte.
2. Industrie agrarie.
3. Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria.
4. Principi di diritto agrario, legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

(855)

Concorso per esami a venticinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, concernenti il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e relative norme di esecuzione;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico dell'agricoltura in relazione alle esigenze di servizio;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma terzo, del precitato testo unico;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, di cui nove sono riservati — a' sensi dell'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

I posti riservati che non venissero coperti da concorrenti a tali posti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, specializzazione mineraria;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 27, lettera d) del testo unico citato nelle premesse.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi.

I dipendenti statali non di ruolo o dei ruoli aggiunti indicheranno anche l'Amministrazione e la qualifica o la categoria di appartenenza;

3) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 da loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

4) il titolo di studio posseduto;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa. La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere a), b), c), ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è 45 anni.

Si prescinde dal limite di età per il personale non di ruolo che concorre ai posti riservati.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono.

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione,

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti o la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie,

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948,

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi apposito certificato in carta bollata da L 100, rilasciato dal Ministero della difesa a sensi dell'art 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949 n 212

e) i cittadini reduci dalla deportazione apposita attestazione in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza,

f) i profughi una attestazione in bollo da L 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L 100,

h) gli orfani dei caduti per servizio un certificato in bollo da L 100 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio un certificato in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore,

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra. l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che prestino lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza,

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1 Estratto dell'atto di nascita in bollo la L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico, i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L. 100

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

2 Diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da notaio, su carta bollata da L 200 Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato e consentita la presentazione del certificato diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di questo ultimo In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269

3 Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

4 Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti

5 Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6 Copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva. I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato

di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto, in bollo da L. 100.

7. Certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato medico e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 63, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1958

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti addì 2 febbraio 1959
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 24. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

1. Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree.
2. Zootecnia.
3. Patologia vegetale ed entomologia agraria.

Prova orale

1. Le materie delle prove scritte.
2. Economia rurale ed estimo.
3. Industrie agrarie.
4. Costruzioni rurali e meccanica agraria.
5. Nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

(856)

Concorso a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale e periferica della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dell'Amministrazione centrale e periferica della carriera esecutiva in relazione alle esigenze di servizio;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, terzo comma, del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale e periferica della carriera esecutiva.

Il concorso è riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti che abbia i requisiti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato prescritti dall'art. 2 del testo unico citato nelle premesse, ad esclusione di quello dell'età, e sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di ammissione ad istituti di secondo grado di istruzione media, classica, scientifica, tecnica e magistrale, diploma di ammissione al ginnasio superiore rilasciato dagli istituti di primo grado statali, pareggiati o parificati, diploma di computista commerciale, ammissione con esame alla scuola tecnica commerciale, diploma di agente rurale, diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale statale, pareggiata o parificata, diploma di licenza tecnica complementare, diploma di licenza di scuola pratica di agricoltura, diplomi di licenza di scuola professionale di secondo grado conseguiti a' termini di precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;
4) l'Amministrazione statale dalla quale dipendono e la precisa qualifica o categoria di appartenenza;
5) il titolo di studio posseduto;
6) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

7) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione,

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

9) le eventuali condanne penali riportate,

10) gli eventuali servizi prestati in precedenza presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego,

11) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio

Art. 3.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte, di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto, nonchè di una prova pratica di dattilografia.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno 20 giorni prima

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del punto ottenuto in quella orale

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art 4

Espletata la prova pratica, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato

In caso di parità di merito, si provvederà in conformità dell'art 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art 5

I documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data in cui i candidati avranno ricevuto apposita lettera di invito a trasmetterli

I documenti prescritti per comprovare il possesso di titoli preferenziali sono, per le singole categorie beneficiarie indicate, i seguenti

1) invalidi di guerra o per fatto di guerra dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra oppure il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, oppure il decreto di concessione della relativa pensione,

2) invalidi per servizio. mod 69 *ter* rilasciato dalla Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della relativa pensione,

3) combattenti militari e categorie assimilate dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 rilasciata dalle competenti autorità militari,

4) addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi certificato in carta bollata da L 100, rilasciato dal Ministero della difesa,

5) cittadini reduci dalla deportazione attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza,

6) profughi attestazione in bollo da L 100, rilasciato dal prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

7) orfani di caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra in bollo da L 100,

8) orfani di caduti per servizio: certificato in carta bollata da L 100 del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione,

9) figli di invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi per servizio certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

10) decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, promossi per merito di guerra, feriti in combattimento o insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra. originale o copia autentica dei relativi brevetti o dei documenti di concessione,

11) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio certificato in carta bollata di L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) coniugati, vedovi con prole, capi di famiglia numerosa stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

Art 6

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art 7

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti sottoindicati.

a) dipendenti non di ruolo

1) certificato in carta bollata da L 100 rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza attestante la qualità di dipendente non di ruolo, la durata del servizio e gli estremi del provvedimento di assunzione,

2) titolo di studio, originale o copia autenticata in bollo da L 200,

3) estratto dell'atto di nascita in bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto,

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

5) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza,

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica,

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100, dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

8) certificato medico su carta bollata da L 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il

certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario

b) appartenenti ai ruoli aggiunti:

1) copia integrale dello stato matricolare in bollo da L 200,

2) titolo di studio originale o copia autenticata, in bollo da L. 200;

3) certificato medico come al precedente n. 8, lettera a)

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art 8.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati applicati aggiunti in prova per i periodi previsti dalle disposizioni vigenti

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 18 dicembre 1958

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1959
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 48. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1 Componimento italiano (nell'attribuzione del voto per tale prova scritta sarà tenuto conto della calligrafia).

2 Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, nei limiti del programma fissato per la prova orale.

Prova orale:

1. Aritmetica elementare: Nomenclatura decimale. Prime operazioni Divisibilità dei numeri Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale Numeri complessi Potenza e radice dei numeri Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni Media aritmetica. Regola di sconto. Regola del tre semplice Regola del tre composto

2 Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: I Ministeri. Organizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato Il Consiglio dei Ministri Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato

La Prefettura, la Provincia, il Comune e i loro organi

Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato.

3 Ordinamento degli archivi

Prova pratica

Saggio di scrittura a macchina.

Concorso per titoli a tre posti di piscicultore in prova nel ruolo servizi della pesca della carriera ausiliaria

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico,

Visto l'art 7 della legge 27 febbraio 1955, n 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato,

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo servizi della pesca della carriera ausiliaria in relazione alle esigenze di servizio,

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art 3, terzo comma, del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per titoli a tre posti di piscicultore in prova nel ruolo servizi della pesca della carriera ausiliaria.

Il concorso è riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti che abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e sia in possesso degli altri requisiti per l ammissione agli impieghi civili dello Stato prescritti dall'art 2 del testo unico citato nelle premesse, escluso quello dell'età

Il concorso sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale, ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre, n 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda

1) il proprio cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il titolo di studio posseduto;

3) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

4) di essere dipendenti statali non di ruolo o dei ruoli aggiunti, precisando l'Amministrazione e la categoria o la qualifica di appartenenza,

5) di essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione,

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) gli eventuali servizi prestati in precedenza presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego,

10) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) i documenti allegati

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma dovrà essere autenticata dal capo dell'Ufficio presso il quale il candidato presta servizio

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che il candidato intende far valutare

Art 3.

Il giorno ed il luogo in cui si svolgerà la prova pratica verranno stabiliti con successivo decreto e saranno comunicati agli interessati non meno di quindici giorni prima

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 4.

Espletata la prova pratica, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, si provvederà in conformità dell'art 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 5.

I documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data in cui i candidati avranno ricevuto apposita lettera di invito a trasmetterli

I documenti prescritti per comprovare il possesso di titoli preferenziali sono, per le singole categorie beneficiarie indicate, i seguenti

1) invalidi di guerra o per fatto di guerra: dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra oppure il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, oppure il decreto di concessione della relativa pensione,

2) invalidi per servizio mod 69 *ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della relativa pensione,

3) combattenti militari e categorie assimilate dichiarazione integrativa in bollo da lire 100 rilasciata dalle competenti autorità militari,

4) addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi certificato in carta bollata da lire 100, rilasciato dal Ministero della difesa,

5) cittadini reduci dalla deportazione attestazione in carta bollata da lire 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza,

6) profughi attestazione in bollo da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

7) orfani di caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, in bollo da lire 100,

8) orfani caduti per servizio certificato in carta bollata da lire 100 del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione,

9) figli di invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi per servizio certificato in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

10) decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, promossi per merito di guerra, feriti in combattimento e insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra originale o copia autentica dei relativi brevetti o dei documenti di concessione,

11) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio certificato in carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

12) coniugati, vedovi con prole, capi di famiglia numerosa stato di famiglia in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art 6

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni — a pena di decadenza — dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti sottoindicati:

a) dipendenti non di ruolo:

1) certificato su carta bollata da lire 100 rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza dal quale risultino gli estremi del servizio non di ruolo e del provvedimento di assunzione,

2) certificato di studi elementari o copia autentica su carta bollata da lire 200,

3) estratto dell'atto di nascita in bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

5) certificato di godimento del diritti politici su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza,

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da lire 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da lire 200, rilasciato dalla competente autorità militare

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da lire 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da lire 100, dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

8) certificato medico su carta bollata da lire 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente *idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed* il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario,

b) appartenenti ai ruoli aggiunti·

1) copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 200,

2) certificato di studi elementari o copia autenticata su carta bollata da L. 200,

3) certificato medico come al n. 8) della precedente lettera *a*).

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti od atti indicandone l'autorità che li ha rilasciati o l'ufficio pubblico che li conserva Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quel-

lo di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati piscicultori in prova per i periodi previsti dalle disposizioni vigenti. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 18 dicembre 1958

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1959
Registro n. 3 *Agricoltura e foreste, foglio n* 47. — PALADINI

(854)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I), vacante nel comune di Ferrara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 luglio 1958, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Ferrara.

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1959, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso,

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso:

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748,

Decreta

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Ferrara, nell'ordine appresso indicato

1. La Bianca dott Cosimo	punti 86 83	su 132
2. Boccardi dott Tommaso	» 84 16	»
3. Norcia dott Federico	» 83,68	»
4. Fiorentin dott Antonio	» 83,35	»
5. Lupelli dott Enrico	» 83,22	»
6. Di Capua dott Matteo	» 82 —	»
7. Del Bene dott Giovanni	» 81,59	»
8 Marchica dott Gaetano	» 81,36	»
9 Fraiese dott Vittorio	» 79,50	»
10 Palazzi dott Tito	» 78,83	»
11. Ferrari dott. Gino	» 78,51	»
12. Perta dott. Angelo	» 77,24	»
13. Davi dott Guido	» 76,66	»
14 Roccella dott Davide	» 76,12	»
15. Chiarello Salvatore	» 74,50	»
16. Vercesi dott Celestino	» 74,27	»
17. Merolli dott Rocco	» 73,62	»
18. Russo Ferruccio	» 73,50	»
19. Ferraro dott Domenico	» 73,31	»
20. Romano dott Antonio	» 73,26	»
21. Macaluso dott Bartolomeo	» 70,83	»
22 Gaetti dott Giuseppe	» 67,75	»
23 De Gaetano dott Giuseppe	» 67,66	»
24. Facciolo Francesco Paolo	» 67,50	»
25 Dal Bosco Francesco	» 66,57	»
26. Palin dott Ottavio	» 66,38	»
27 Mantegani dott Aldo	» 64,92	»
28 Favilla Carlo	» 62,06	»
29 Troccoli Bernardino	» 58 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 14 febbraio 1959

p *Il Ministro* ROMANO

(1061)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma del genio, indetto con decreto Ministeriale 11 febbraio 1958.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1958, registro n 13 Esercito, foglio n 201, con il quale, in applicazione della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n 1638, è stato bandito, fra gli altri, un concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma del genio da trarsi dagli ufficiali di complemento,

Visto il decreto Ministeriale 23 agosto 1958, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5,

Tenuto conto che per sopperire a sopravvenute esigenze di servizio è necessario far luogo alla sostituzione del colonnello del genio in servizio permanente effettivo Arzano Salvatore;

Decreta:

Art 1

A decorrere dal 13 ottobre 1958 la composizione della Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento straordinario di trenta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma del genio, costituita con il decreto Ministeriale 23 agosto 1958 di cui alle premesse, è così modificata

il colonnello del genio in servizio permanente effettivo Arzano Salvatore è sostituito dal colonnello del genio in servizio permanente effettivo Rizzo Giovanni

Art 2

Al colonnello del genio in servizio permanente effettivo Rizzo Giovanni saranno corrisposti i compensi spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 12 ottobre 1958

Il Ministro SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1959
Registro n. 5 *Esercito, foglio n* 391 — CESARI

(1062)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di pubblicazione della graduatoria generale di merito, con dichiarazione dei vincitori e degli idonei, del concorso per esami e per titoli a sette posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo di concetto delle Biblioteche pubbliche governative, bandito con decreto Ministeriale 1° dicembre 1956.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione parte II, n 4, del 22 gennaio 1959, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 30 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1958, registro n 55, foglio n 134, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso a sette posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo di concetto delle Biblioteche pubbliche governative, bandito con decreto Ministeriale 1° dicembre 1956.

(1084)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.